

CODEX

collana diretta da PAOLO LORDO

demanio, beni pubblici

COM4

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO FLUVIALE E LACUALE

luglio 2020

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale
commento di MONICA BOSCHETTI**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-286-4

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO FLUVIALE E LACUALE

luglio 2020

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

commento di **MONICA BOSCHETTI**

La presente opera è una raccolta di provvedimenti statali e regionali di rango normativo ed attuativo in materia di **DEMANIO MARITTIMO, FLUVIALE E LACUALE**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore. Le principali voci della giurisprudenza sono commentate.

Autore del commento: Avv. MONICA BOSCHETTI

Copyright © 2020 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi**. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 2 luglio 2020 -materia: demanio, beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 55 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDM4 | ISBN: 978-88-6907-286-4 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova. - www.exeo.it - info@exeo.it.

Decreto Direttoriale 5 dicembre 2017. Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

(G.U. 5 febbraio 2018, n. 29)

TESTO VIGENTE AL 2/7/2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL DIRETTORE GENERALE

per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2018;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8930 in data 13 novembre 2017, che per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +1,1% e, con nota prot. n. 9533 in data 30 novembre 2017, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +1,6%;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2018, è pari al +1,35%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2018, applicando l'aumento dell'uno virgola trentacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2017.
 2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2018.
 4. La misura minima di canone di € 349,30 (trecentoquarantanove/30) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è adeguata ad € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 5. Si applica la misura minima di € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.
- Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-4607

Decreto 6 dicembre 2017. Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

(G.U. 30 dicembre 2017, n. 303)

TESTO VIGENTE AL 2/7/2020

AGENZIA DEL DEMANIO
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di Lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene

fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/80, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 Lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 Lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 Lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 Lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 Lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 Lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 Lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 Lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 Lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 Lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 Lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 € 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 € 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 € 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracannoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/80;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a € 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a € 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata a € 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;
Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2015 - ottobre 2017 è stata + 0,8 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica - in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 278 del 28 novembre 2017;
Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2018-2019, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,73 a € 5,78, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,61 a € 7,67 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di € 0,05 e di € 0,06;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 7,67, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Decreto Direttoriale 21 dicembre 2017. Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

(G.U. 23 gennaio 2018, n. 18)

TESTO VIGENTE AL 2/7/2020

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL DIRETTORE GENERALE
per la salvaguardia del territorio e delle acque

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai

concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554; 24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991 n. 44; 10 novembre 1993 n. 287; 28 novembre 1995 n. 131; 28 novembre 1997 n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 è stata rivalutata per il biennio:

1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052;

1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031;

1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500;

1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516;

1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767;

1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261;

1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521;

1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944;

1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677;

1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in Euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in Euro 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22.12.1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per

Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. - Articolo 1, commi 675 - 684

(G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62)

TESTO VIGENTE AL 2/7/2020

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

[...]

675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

677. Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre, i criteri per strutturare:

- a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
- b) un sistema di rating delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;
- c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;

d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;

e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

678. Le amministrazioni competenti per materia, così come individuate nel decreto di cui al comma 675, provvedono, entro due anni dalla data di adozione del predetto decreto, all'esecuzione delle attività di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per gli aspetti di rispettiva titolarità.

679. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678.

680. I principi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

681. Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui

al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[...]

Decreto Direttoriale 4 dicembre 2019. Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

(G.U. 18 dicembre 2019, n. 296)

TESTO VIGENTE AL 2/7/2020

AGENZIA DEL DEMANIO
IL DIRETTORE
dell'agenzia del demanio

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 10 gennaio 2002 viene fissata in euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio

BASILICATA

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2006, n. 1984. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 2628 - Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche della Regione Basilicata.

(B.U. 8 gennaio 2007, n. 1)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 2/7/2020 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA D.G.R. 26 MAGGIO 2014, N. 623

La Giunta regionale

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

Vista la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta regionale;

Viste la D.G.R. 23 maggio 2005, n. 1148 e la D.G.R. 5 luglio 2005, n. 1380 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

Vista la D.G.R. 5 ottobre 2005, n. 2017 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

Vista la D.G.R. 3 maggio 2006, n. 637 di modifica alla D.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge regionale 8 marzo 1999, n. 7 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

Visto il regio-decreto 14 agosto 1920, n. 1985 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";

Visto il T.U. di leggi sulle acque e gli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le successive disposizioni legislative e regolamentari;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 26 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 "Disciplina del Bilancio di Previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'Esercizio 2003", che ha delegato la Giunta regionale a disciplinare con proprio regolamento le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione acqua pubblica;

Vista la D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 2628 "Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica";

Ritenuto di dover modificare ed integrare il regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, a seguito di riscontri e necessità scaturite dall'applicazione;

Considerata la necessità di disciplinare, con procedura semplificata non prevista nel regolamento di cui alla D.G.R. n. 2628/2003, taluni prelievi di acqua pubblica aventi caratteri di provvisorietà e/o destinati ad attività senza fini di lucro, riguardanti derivazioni di modesta entità;

Considerato che taluni rappresentanti di organismi di settore, di associazioni di categoria, di enti locali e di privati cittadini hanno rappresentato rilievi e suggerimenti, meritevoli di accoglimento, concernenti un miglior approccio alle diverse esigenze esistenti sul territorio regionale, connesse all'utilizzo della risorsa idrica;

Considerato che il territorio regionale registra la presenza di una pluralità di realtà le cui esigenze, in termini di utilizzo della risorsa idrica, sono alquanto differenti;

Ritenuto necessario rivisitare alcuni aspetti riguardanti la procedura amministrativa, la documentazione da allegare alla richiesta di derivazione, sia in termini tecnici sia di pareri ed autorizzazioni da altri Enti ed Uffici;

Su proposta dell'assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

Delibera

- di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al "Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica", adottato con D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 2628 che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le modifiche e le integrazioni consistono in:

a) sostituzione, in tutto l'articolato, della denominazione di Ufficio Tutela delle Acque con Ufficio Ciclo dell'Acqua;

b) inserimento dei seguenti articoli:

* art. 3 - Definizioni;

* art. 38 - Concessioni per prelievi assoggettati a procedura semplificata;

c) modifica ed integrazioni ai seguenti articoli:

* Regolamento di cui alla D.G.R. n. 2628/2003: art. 2 - Ambito di applicazione; Regolamento allegato alla presente delibera della Giunta regionale (nuovo articolato): art. 2 - Ambito di applicazione; - art. 3 - Definizioni;

* Regolamento di cui alla D.G.R. n. 2628/2003: art. 5 - Domanda; Regolamento allegato alla presente delibera della Giunta regionale (nuovo articolato): art. 6 - Domanda;

* Regolamento di cui alla D.G.R. n. 2628/2003: art. 7 - Pozzi; Regolamento allegato alla presente delibera della Giunta regionale (nuovo articolato): art. 8 - Pozzi;

* Regolamento di cui alla D.G.R. n. 2628/2003: art. 8 - Procedibilità della domanda; Regolamento allegato alla presente delibera della Giunta regionale (nuovo articolato): art. 9

- Procedibilità della domanda;

- c) l'indicazione del domicilio del concessionario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni da parte dell'amministrazione regionale;
- d) l'indicazione della modalità di rimborso. Si evidenzia che nel caso in cui sia richiesto l'accredito su conto corrente bancario o postale, nell'istanza deve essere indicato il codice IBAN del conto corrente che deve essere intestato o cointestato al concessionario;
- e) la sottoscrizione da parte del concessionario o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, del legale rappresentante;
- f) copia del documento di identità del soggetto che sottoscrive l'istanza;
- g) copia del versamento interessato al rimborso.

Il concessionario, per le somme indebitamente corrisposte, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

**Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 711.
Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali
conseguenti all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Revoca della D.G.R. n. 346 del 18 marzo 2019.**

(B.U. 5 giugno 2019, n. 23)

TESTO VIGENTE AL 2/7/2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", che attribuisce agli organi di direzione politica l'adozione di atti di indirizzo applicativo degli atti normativi;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare i commi 682, 683 e 684 dell'articolo 1, che stabiliscono la rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime;

Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della L.R. 82/2015";

Vista la delibera n. 346 del 18 marzo 2019 recante "Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

Vista la richiesta avanzata dalla Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo in merito all'individuazione delle tipologie di concessione cui si applica il comma 682 dell'articolo 1 della legge 145/2018 con riferimento alla locuzione "per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive";

Ritenuto necessario riformulare le indicazioni ai Comuni, contenute nella sopracitata delibera, limitandole alle sole modalità procedurali per l'applicazione dei commi 682, 683, 684 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Visto l'allegato A recante "Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

A voti unanimi

Delibera

- di approvare l'Allegato A Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- di revocare la D.G.R. n. 346 del 18 marzo 2019 recante indicazioni in ordine alle Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Allegato A

Concessioni demaniali marittime - Adempimenti procedurali conseguenti all'applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", articolo 1 commi da 675 a 685, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di demanio marittimo.

Tra le diverse disposizioni, concernenti criteri ed indirizzi inerenti le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali, si pone l'attenzione su quelle (commi 682, 683 e 684) che stabiliscono la rideterminazione della durata pari a 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 - quindi fino al 1° gennaio 2034 - di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo disciplinate dall'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

La finalità della presente è di fornire indicazioni agli enti gestori riguardo agli adempimenti da porre in essere in ossequio alle disposizioni della legge statale, considerato che, come peraltro avvenuto nei precedenti provvedimenti normativi in cui si disponeva la proroga di concessioni demaniali, la legge non reca indicazioni o prescrizioni sulle procedure alle quali gli enti gestori si devono attenere per concretizzare la nuova durata dei titoli.

Resta fermo che la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, per cui le indicazioni che si forniscono alle Amministrazioni competenti sono esclusivamente funzionali all'individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla legge.

Si ritiene opportuno che il Comune notifichi al concessionario la nuova durata della concessione "ai sensi dei commi 682 e segg. dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145" determinando il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al 1 gennaio 2034 e di conseguenza l'importo dovuto all'Erario per l'imposta di registro, ed invitando il concessionario ad effettuare il pagamento entro 20 giorni dalla notifica.

Il concessionario manifesterà la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l'imposta di registro e comunicando al Comune l'opzione per la formalizzazione, scegliendo tra:

- la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio;
- un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio.

Si rappresenta la necessità che le procedure per la formalizzazione della rideterminazione della durata siano attivate e concluse in tempi ragionevoli, permettendo agli operatori di entrare in possesso delle necessarie formalità.

**Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2019, n. 1035.
Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per
l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla
base del tasso di inflazione.**

(B.U. 14 agosto 2019, n. 33)

TESTO VIGENTE AL 2/7/2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque all'inquinamento e gestione delle risorse idriche" del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali;

Vista la legge regionale 11 novembre 2016 n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017 n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016";

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021";

Visto il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n. 51/R/2015";

Visto il D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R "Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) che disciplina i rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e i criteri per la determinazione dei canoni";

Vista la D.G.R. n. 889 del 7 agosto 2017 "Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque";

Vista la D.G.R. n. 1068 del 1° ottobre 2018 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";

Vista la D.G.R. n. 888 del 7 agosto 2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

Vista la D.G.R. n. 1414 del 17 dicembre 2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R. 888/2017";

Visto quanto previsto dall'articolo n. 18 comma 5 del D.P.G.R. 61/R/2016 in merito alla rivalutazione annuale dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato;

Visto quanto previsto dall'art. 28 comma 7 del D.P.G.R. 60/R/2016, per quanto attiene alle concessioni di durata superiore ai dodici mesi;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEF approvata dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 27 settembre 2018, nella quale è stato indicato un tasso di inflazione programmata per l'anno 2019 pari all'1,2%;

Ritenuto di applicare ai fini dell'aggiornamento annuale dei canoni di concessione per l'annualità 2019, il tasso del 1,2%;

Ritenuto che il conguaglio delle somme dovute a seguito dell'adeguamento di cui ai punti precedenti, con riferimento alle concessioni per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico, rilasciate o il cui canone è in scadenza nel corso dell'annualità 2019, dovranno essere corrisposte unitamente al canone per l'annualità 2020;

Tenuto conto che, per quanto attiene le concessioni relative all'utilizzo della risorsa idrica, per l'annualità 2019 non sussistono i presupposti e le condizioni per una revisione delle modalità di internalizzazione dei costi e ambientali e delle risorse nonché dei valori dei parametri di calcolo dei canoni delle percentuali di riduzione, già definiti con D.G.R. n. 889 del 2017 e D.G.R. n. 1068 del 1° ottobre 2018, di cui si richiamano integralmente le premesse;

Ritenuto opportuno al fine di garantire continuità alle procedure già definite nel corso delle annualità 2017 e 2018, di procedere alla conferma per l'anno 2019, dei canoni già determinati per l'annualità 2018 per le concessioni acqua e per l'utilizzo del demanio idrico, fermo restando quanto definito in merito all'aggiornamento degli stessi sulla base del tasso di inflazione;

Visto l'articolo 15 del regolamento 61/R, il quale stabilisce i casi di esenzione dalla corresponsione del canone per l'utilizzo della risorsa idrica;

Visti gli articoli 16 e 17 del suddetto regolamento, il quale stabilisce i casi e le modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni del canone, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119 comma 2, e articolo 154, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di confermare per l'annualità 2019 e 2020, le percentuali di riduzione del canone per l'utilizzo della risorsa idrica già determinati con D.G.R. n. 889/2017 e D.G.R. n. 1068/2018, di cui all'articolo 16 del D.P.G.R. 61/R/2016 ed una misura massima cumulabile di riduzione pari al 35%;

Considerato che ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario che l'utenza produca la documentazione attestante la messa in atto di misure volte al risparmio idrico, come definite all'interno dello stesso articolo 16 sopra menzionato;

Ritenuto per gli anni 2019 e 2020 di fissare al 20 settembre il termine per la presentazione della suddetta documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio, ai fini della determinazione del canone annualmente dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica;

Ritenuto che la presentazione della documentazione di cui al punto precedente oltre il termine indicato non dà luogo alla riduzione del canone per l'anno di riferimento;

Ritenuto, di confermare per quanto non diversamente stabilito dal presente atto, le disposizioni e i contenuti di cui alla D.G.R. n. 1068/2018 e alla D.G.R. 1414/2018, anche al fine di garantire continuità alle procedure già definite nel corso delle annualità 2017 e 2018;

Stabilito che per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche di settore in materia di entrate extra tributarie, in particolare si applica quanto previsto al Capo II, sezione III, artt. 18, 18-bis, 19, 20, 20-bis e 21, Capo III Sezione II art. 24, 26 e 35 del regolamento n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 1° agosto 2019;

A voti unanimi

Delibera

1. di disporre, con riferimento alle concessioni rilasciate per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico, che l'aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l'annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;
2. di disporre che, per le concessioni per l'occupazione delle aree del demanio idrico, l'aggiornamento di cui al punto 1, si applica alle sole concessioni con durata superiore all'anno;
3. di disporre che il conguaglio delle somme dovute a seguito dell'adeguamento dei canoni delle concessioni acqua e uso del demanio idrico, sulla base del tasso di inflazione, con riferimento alle concessioni rilasciate o il cui canone è in scadenza nel corso dell'annualità 2019, sia corrisposto unitamente al canone per il 2020;

nemmeno il censurato vizio di incompetenza, sussistendo la competenza del Sindaco, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009;»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.585 del 06/10/2009 - Relatore: Umberto Zuballi -
Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: È illegittima l'ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino di area demaniale qualora le opere realizzate dal destinatario siano state assentite dalla P.A. col rilascio del titolo edilizio e, prima dell'adozione dell'ordinanza, non si sia provveduto all'annullamento del titolo abilitativo nella parte in cui consentiva la realizzazione di dette opere.

Estratto: «Quanto alle restanti censure, si rileva la fondatezza della doglianza di contraddittorietà; invero nella concessione edilizia rilasciata alla ricorrente era previsto un passo carraio, come risulta dalla documentazione in atti; il Comune quindi prima di ordinarne la rimozione avrebbe dovuto annullare in parte qua la concessione edilizia già rilasciata alla ricorrente. Quanto alla proprietà comunale, lo stesso Comune nella sua memoria a pagina 10 cita unicamente il provvedimento di riconfinazione della strada comunale di Piana San Bartolomeo, ma non menziona a sostegno alcuno strumento urbanistico né allega alcuna planimetria. La questione dell'estensione dell'area demaniale quindi risultava almeno controversa, per cui la motivazione dei provvedimenti comunali doveva risultare a riguardo ben più incisiva rispetto a quanto emerge dagli stessi.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron -
Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: Poiché le esigenze della viabilità nei centri abitati, anziché affievolirsi nel tempo, tendono piuttosto ad assumere un'importanza progressivamente maggiore, l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifica, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria.

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.105 del 27/02/2009 - Relatore: Vincenzo Farina - Presidente:
Saverio Corasaniti

Sintesi: Di fronte a preminenti ragioni di pubblico interesse, come l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali della strada, eventuali esigenze di soggetti privati, pur essendo meritevoli di considerazione e di un loro soddisfacimento compatibilmente con le sovraordinate ragioni della collettività, sono da ritenersi comunque recessive rispetto a queste ultime.

Estratto: «L'ordinanza è stata motivata, del tutto coerentemente con i suddetti accertamenti, con l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, in relazione alle "esigenze della circolazione" ed alle caratteristiche strutturali della strada"; essa è stata adottata – occorre precisare - in forza dell'art. 6, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (decreto recante il "Nuovo codice della strada"), che così recita:[OMISSIS]Inutile dire della inconsistenza della censura secondo la quale non sarebbero state considerate le esigenze dell'impianto di depurazione: in disparte il fatto che, come sottolineato dal Comune resistente, l'impianto è servito da altra strada delle stesse dimensioni e caratteristiche di quella che viene ad essere interdetta (la via Palù in Comune di Cordignano, che collega il depuratore, attraverso altra arteria, alla strada statale n. 13 "Pontebbana"), la considerazione essenziale (ed assorbente) da farsi è che di fronte a preminenti ragioni di pubblico interesse, come quelle indicate nel provvedimento impugnato, eventuali esigenze di soggetti privati – pur essendo meritevoli di considerazione e di un loro soddisfacimento compatibilmente con le sovraordinate ragioni della collettività – sono da ritenersi comunque recessive rispetto a queste ultime.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5209 del 07/09/2006 - Relatore: Sandro Aureli -
Presidente: Stenio Riccio

Sintesi: Un provvedimento sindacale diretto a ripristinare un passaggio pubblico su una strada costituisce esercizio del potere sindacale contemplato dall'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico.

Estratto: «È assolutamente incontrovertibile in causa che i provvedimenti del Sindaco del Comune di Scafa, contestati dal Di Fabio, diretti al ripristino della viabilità, costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico.»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI,
CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO**

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.581 del 08/03/2013 - Relatore: Anna Maria Verlengia
- Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: In presenza di ostacoli su una strada non soggetta ad uso pubblico, il Sindaco può comunque attivare i poteri di autotutela possessori previsti dall'art. 15 D. Lgs. Lgt.

1446/1918 qualora vi siano vari e reiterati esposti di turisti e cittadini che si vedono impedito l'accesso pedonale ad una spiaggia libera.

Estratto: «Nel caso di specie, le opere, di cui si ordina la rimozione, impediscono l'accesso pedonale alla spiaggia libera Remmese, ovvero ad aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'accesso deve essere sempre consentito. Né, peraltro, risulta allegata l'esistenza di titoli concessori che consentano il legittimo impedimento del pubblico passaggio. La perdita del carattere demaniale della strada, sul presupposto dell'essere venuta meno la destinazione al pubblico transito, circostanza invocata a fondamento del secondo motivo di ricorso, inoltre, appare smentita dalle numerose dichiarazioni d'atto notorio di cittadini e turisti menzionate nel provvedimento impugnato. Ad ulteriore supporto della legittimità dell'intervento sindacale, il terzo comma dell'art. 15 del dl. lgt. citato prevede che: "per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco può solo provvedere quando ne sia richiesto". Atteso che, nel caso sub iudice, il Sindaco risulta essere intervenuto a seguito di vari e reiterati esposti e denunce di cittadini e turisti, non si porrebbe nemmeno la questione in ordine alla sussistenza dell'uso pubblico del percorso pedonale che si intende riattivare con l'ordinanza gravata.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.1336 del 19/11/2010 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Ettore Leotta

Sintesi: È illegittimo il provvedimento di autotutela, relativo ad un bene rientrante nel demanio marittimo, che non tenga conto del fatto che il bene è stato successivamente incluso nel demanio stradale ed è stato altresì oggetto di apposita convenzione con l'ANAS.

Estratto: «Come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella relazione allegata al controricorso, l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto della sola demanialità marittima dell'area così come rilevata dalle risultanze catastali, non tenendo in considerazione l'esistenza della convenzione stipulata dal ricorrente con l'ANAS sul presupposto del diverso titolo demaniale (stradale) e la pertinenza stradale delle opere in cemento armato esistenti. Ciò è sufficiente, a prescindere dal titolo di demanialità effettivamente attribuibile all'area collocata al di sotto ed in corrispondenza del viadotto stradale, ad evidenziare l'erronea valutazione delle circostanze di fatto compiuta dall'amministrazione in occasione ed ai fini dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente riteneva, infatti, di essere in possesso di un titolo validamente rilasciato dall'amministrazione titolare del relativo potere, a fronte del quale corrispondeva periodicamente un canone. Se vi fosse stato un problema di formalizzazione del passaggio dell'area da qua, dal demanio marittimo a quello stradale, tale da giustificare il tenore inibitorio dell'ingiunzione gravata, esso avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, fermo restando, in sede processuale, l'onere di impugnazione incidentale della convenzione stipulata dall'ANAS sul presupposto della demanialità stradale dell'area.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV.

nota

Per facilitare la trattazione dell'argomento, si riportano di seguito gli articoli cardine in materia di occupazioni ed innovazioni abusive su zone del demanio marittimo.

Ai sensi dell'art. 54 cod. nav., «qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato».

Il successivo art. 55 stabilisce che «l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate località l'estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente».

Ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., «chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54».

In prima battuta, possiamo affermare che gli artt. 54 e 55 cod. nav. giustificano una potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione entro la cui circoscrizione – su zone demaniali – avviene un'occupazione o un'innovazione abusiva, mentre l'art. 1161 cod. nav. ha valenza penalistica, in quanto configura una contravvenzione e porta in sé la sanzione penale correlata (arresto o ammenda).

Inoltre, sappiamo che il provvedimento di concessione deve contenere tanto l'oggetto della stessa, vale a dire le aree demaniali su cui insiste, tanto le eventuali opere che il concessionario si impegna ad eseguire durante il rapporto concessorio.

L'art. 54 cod. nav. riguarda pertanto tutte le ipotesi in cui il concessionario vada ad ampliare – senza autorizzazione – i confini dell'originaria concessione, sia in termini di occupazione di altro ed ulteriore suolo demaniale, sia in termini di esecuzione di altre ed ulteriori opere non

autorizzate. In tutti questi casi, il capo del compartimento (vale a dire, la Pubblica Amministrazione concedente) assume la potestà di ordinare al concessionario la riduzione in pristino stato dell'area demaniale entro un termine stabilito. Qualora egli non provveda, la Pubblica Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con conseguente accollo delle spese al concessionario.

La fattispecie di cui all'art. 55 è leggermente diversa, poiché presuppone un'autorizzazione per l'esecuzione di opere entro la distanza stabilita dal legislatore (trenta metri dal demanio marittimo) ovvero entro la più ampia distanza in zone particolari (stabilita con D.P.R. e subordinata al parere positivo del Consiglio di Stato) – si tratta della c.d. fascia di rispetto del demanio. Ogniqualevolta tali opere siano eseguite entro la fascia di rispetto e senza la predetta autorizzazione, la Pubblica Amministrazione può procedere nei termini stabiliti dall'art. 54 cod. nav.

Ciò premesso, analizziamo alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa e di legittimità.

In prima battuta, approfondiamo la natura del reato stabilito dagli articoli in commento.

Due sono le condotte previste: la prima riguarda l'occupazione abusiva, mentre la seconda riguarda le innovazioni abusive.

Partiamo dall'occupazione abusiva.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la condotta di occupazione abusiva prevista dagli artt. 54 e 55 cod. nav. ha carattere di reato permanente. Più in particolare, mentre per la fattispecie di cui all'art. 54 «la permanenza cessa con l'abbattimento delle opere, ovvero con la loro autorizzazione», per i casi di cui all'art. 55 (realizzazione di opere abusive entro la fascia di rispetto), «la permanenza cessa con la materiale realizzazione delle opere». Ovviamente, «la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di intervenire per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi»¹. Questa pronuncia avviene in risoluzione dei contrasti giurisprudenziali sulla cessazione effettiva della permanenza del reato.

Secondo un primo orientamento, infatti, il momento di cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 55 cod. nav. coincideva con la rimozione delle opere ovvero con la loro autorizzazione², mentre secondo altre, contrarie, decisioni, tale momento coincideva con la fine dell'esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza l'autorizzazione del capo del compartimento³.

Ebbene, le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto prediligendo il secondo orientamento, proprio partendo da una interpretazione letterale degli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav., a riprova della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite stesse.

¹ C. Cass., SS. UU., 19/11/2002 n. 17178.

² *Ex plurimis*, C. Cass., sez. III, 10/12/1997, La Rosa; sez. III, 7/3/1998, P.M. in proc. Arcara; sez. III, 26/4/2000, Musso e altri; sez. III, 17/2/2000, P.M. in proc. Martorana; sez. III, 16/2/2001, Arrostuto.

³ Così, C. Cass., sez. III, 16/4/1997, P.M. in proc. Sciarrino, RV 208053; sez. III, 31/5/1997, P.M. in proc. Lantieri; sez. III 6/4/1998, P.M. in proc. Randazzo.

decidere una eventuale riduzione, va da sé che quest'ultima debba essere effettivamente e preventivamente autorizzata, senza che i singoli interessati possano autonomamente stabilire di autoridursi il canone di concessione.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> IVA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.3733 del 25/02/2016 - Relatore: Luigi Alessandro Scarano - Presidente: Giuseppe Salmè

Sintesi: Va escluso l'assoggettamento dei canoni percepiti dalle Autorità Portuali per la concessione di aree demaniali marittime ad IVA e ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici - ossia, per garantire, in sostituzione dello Stato, la funzionalità dei porti, che vengono poste in essere in base ad un piano regolatore eterodeterminato e con l'attribuzione di poteri di vigilanza e sanzionatori, estesi fino alla revoca dell'atto concessorio in caso di non corretto perseguimento degli obiettivi fissati ovvero di inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi assunti.

Estratto: «Le Autorità Portuali sono succedute per effetto della L. n. 84 del 1994 (recante "Riordino della legislazione in materia portuale") ai Consorzi Autonomi del Porto (aventi natura di enti pubblici economici) (cfr. Cass., Sez. Un., 6/5/1996, n. 4187). Diversamente da quanto in passato pure affermato (v. Cass. Sez. Un., 28/10/1998, n. 10729; Cass., 14/10/2000, n. 13729; Cass., 3/7/2004, n. 12232), esse sono state da queste S.U. da ultimo qualificate (argomentando anche dalla L. n. 292 del 2006, art. 1, comma 993) come enti pubblici non economici (v. Cass. Sez. Un., 24/7/2013, n. 17930), avallando le conclusioni al riguardo raggiunte da Cons. Stato n. 5284 del 2012 che (nel disattendere la contraria opinione espressa in sede consultiva con il parere 25.07.08, Sez. Seconda) aveva posto in rilievo come in base alla suindicata L. n. 94 del 1984, le Autorità Portuali svolgano attività di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, esercitando compiti e funzioni più propriamente ascrivibili alla regolazione ed al controllo dell'erogazione dei servizi che non alla loro produzione e scambio, sicché, pur operando in regime di oggettiva economicità, non perseguono alcun fine di lucro (cfr. Cass. Sez. Un., 24/7/2013, n. 17930). Queste S.U. hanno al riguardo sottolineato come la suddetta qualificazione risulti confermata anche alla stregua della L. n. 297 del 2006, art. 1, comma 993, che ha meglio perimetrato i loro compiti nel senso di privilegiare la funzione di soggetto regolatore e non produttore di servizi portuali. Tale natura è stata riconosciuta anche dalla Sezione Centrale di controllo della Corte dei conti con la Delib. 17 giugno 2010, oltre che da Cass., 27/2/2013, n. 4925 (che ha escluso l'assoggettamento dei canoni percepiti dalle Autorità Portuali per la concessione di aree demaniali marittime ad Irpeg), nonché recentemente ribadita da Cass. n. 11261 del 2015 (che ha escluso l'assoggettamento dei canoni percepiti dalle Autorità Portuali per la concessione di aree demaniali marittime ad IVA e ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici - ossia, per garantire, in sostituzione dello Stato, la funzionalità dei porti, che vengono poste in essere in base ad un piano regolatore eterodeterminato e con

l'attribuzione di poteri di vigilanza e sanzionatori, estesi fino alla revoca dell'atto concessorio in caso di non corretto perseguimento degli obiettivi fissati ovvero di inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi assunti). Alla relativa qualificazione (sul piano non solo funzionale ma anche finanziario) come enti pubblici non economici, consegue la riconduzione delle Autorità Portuali nell'ambito soggettivo delle P.A. indicate al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e l'assoggettamento alla giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal successivo art. 63, comma 4, per quanto attiene alle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione del personale (v. Cass. Sez. Un., 24/7/2013, n. 17930).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.22975 del 12/11/2010 - Relatore: Antonio Greco - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi: I canoni corrisposti ai Consorzi autonomi dei porti per l'occupazione e l'uso di beni immobili del demanio marittimo rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ma sono da essa esenti ai sensi dell'art. 10, n. 8, D.P.R. 633/1972.

Sintesi: Il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo, nell'ambito del quale un ente pubblico economico (quali i Consorzi autonomi dei porti) attribuisce ad un soggetto il diritto di occupare e usare, in modo anche esclusivo, il bene pubblico per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione comunitaria di "locazione di beni immobili" ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della Direttiva 77/388/CEE.

Estratto: «Con la terza censura, si duole della novità del motivo concernente l'inesistenza dell'obbligo di regolarizzazione, insuscettibile di essere compreso nella generale domanda di annullamento, comune a tutti i ricorsi tributari, e non configurabile come precisazione dei motivi di ricorso imperniati sul carattere non commerciale dell'attività e della sua conseguente esclusione dall'ambito dell'IVA. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, legati come sono all'originaria negazione della soggezione all'imposta sul valore aggiunto dei canoni corrisposti ai Consorzi autonomi dei porti per l'occupazione e l'uso di beni immobili del demanio marittimo, è infondato. Il Collegio anzitutto osserva che nella specie nessuna rilevanza, ai fini di escludere l'imponibilità delle operazioni, può essere riconosciuta a quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993 che ha espressamente escluso l'imponibilità i.v.a. delle concessioni sul demanio marittimo, sia perché tale esenzione non viene estesa a precedenti rapporti, sia, soprattutto, perché la stessa viene riconosciuta soltanto a favore delle concessioni rilasciate dalle Autorità Portuali, istituite con la L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 in espressa considerazione della loro natura di enti pubblici non economici, laddove, nella specie, le amministrazioni concedenti, i Consorzi autonomi, dei porti di (OMISSIS), sono (erano) enti pubblici economici (Cass. n. 10097 del 2001). Il regime di esenzione discende, infatti, dalla pronuncia pregiudiziale dei Giudici comunitari, di cui infra, la cui applicazione comporta il rigetto del ricorso, con assorbimento delle questioni, dipendenti, concernenti gli adempimenti per l'applicazione dell'imposta, e previa correzione ed integrazione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Come affermato da questa Corte, il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo, nell'ambito del quale un ente pubblico economico attribuisce ad un soggetto il diritto di occupare e usare, in modo anche esclusivo, il bene pubblico per una durata limitata

e dietro corrispettivo, rientra nella nozione comunitaria di "locazione di beni immobili" (ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 25 ottobre 2007, in C - 174/2006, pronunciata in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 del Trattato), senza che assuma alcun rilievo il regime giuridico di diritto amministrativo del procedimento e dell'atto conclusivo, previsto dall'ordinamento italiano. Conseguentemente, in forza dell'effetto vincolante per il giudice nazionale della pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, il suddetto rapporto di concessione di beni demaniali rientra nella esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8 per la locazione di "terreni" ovvero di "aree diverse da quelle di parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria" (Cass. n. 6138 del 2009). Il ricorso va pertanto rigettato.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> LEGGE 296/2006

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1184 del 14/02/2020 - Relatore: Anna Bottiglieri - Presidente: Fabio Franconiero

Sintesi: I nuovi criteri normativi introdotti dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) per la rideterminazione dei canoni si applicano alle sole concessioni demaniali marittime comprensive di pertinenze demaniali, vale a dire qualora vi sia la presenza di infrastrutture statali al momento dell'inizio del rapporto concessorio, mentre va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute, che prevedano la realizzazione di impianti e di infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007.

Estratto: «La decisione n. 218/2018 di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza n. 302 del 2010 della Corte costituzionale indichi il percorso della interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione in esame con riferimento alla specifica categoria dei rapporti concessori aventi a oggetto le strutture dedicate alla nautica da diporto, occorrendo pertanto considerare, nell'ottica di un'interpretazione conforme a Costituzione, "la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio...", elemento di fatto da cui dipende il calcolo del canone. Per tale via è giunta alla conclusione – che merita convinta adesione – che i nuovi criteri normativi introdotti dalla legge finanziaria 2007 si applicano alle sole concessioni demaniali comprensive di pertinenze demaniali, vale a dire qualora vi sia la presenza di infrastrutture statali al momento dell'inizio del rapporto concessorio, mentre, in armonia con quanto segnalato dal Giudice delle leggi, va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute, che prevedano la realizzazione di impianti e di infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007. Ciò in quanto, se è vero che la Corte costituzionale ha considerato applicabili i nuovi importi tabellari anche alle concessioni rilasciate per la costruzione e gestione di porti turistici prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, è vero anche che l'interpretazione costituzionalmente corretta di tale criterio impone di fare riferimento alla configurazione che i beni demaniali avevano al momento del rilascio della concessione.»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.185 del 12/02/2020 - Relatore: Nicola Fenicia - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: Con riferimento alla specifica categoria dei rapporti concessori aventi a oggetto le strutture dedicate alla nautica da diporto, per un'interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina della determinazione del canone di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dai commi 251 e 252 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, occorre considerare in particolare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio.

Estratto: «Il Comune, nella relazione depositata in giudizio, relativa ai criteri e ai parametri utilizzati ai fini della determinazione del canone demaniale richiesto per l'anno 2018 (ma deve supporre che tali criteri siano identici a quelli applicati nella determinazione del canone richiesto per l'anno 2019), osserva di non aver applicato canoni commisurati ai valori di mercato, non essendo presenti aree con pertinenze demaniali alle quali si era riferita la Corte Costituzionale nella sentenza n. 29/2017, e di avere applicato solo i criteri tabellari e le pertinenti categorie stabilite dalla legge n. 296/2006 (aree scoperte; aree occupate con opere di facile rimozione; aree occupate con opere di difficile rimozione) prendendo a riferimento lo stato attuale del bene. La ricorrente nella memoria conclusiva contesta il calcolo, affermando che tali parametri avrebbero dovuto essere applicati considerando la configurazione che i beni demaniali avevano al momento del rilascio della concessione. Ritiene il Collegio che per tale parte i ricorsi siano fondati. Sul punto appare necessario sottolineare alcuni significativi passaggi della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2017, che chiariscono il profilo in esame. In particolare la Corte ha rilevato che “come osservato anche dalla difesa statale, nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà”; ed ancora ha posto in evidenza che “un'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente”. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della sesta sezione n. 218 del 2018, ha posto in evidenza come, con riferimento alla specifica categoria dei rapporti concessori aventi a oggetto le strutture dedicate alla nautica da diporto, la sentenza della Corte costituzionale indichi il percorso della interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina in esame, occorrendo considerare in particolare “la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio”. In particolare, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza, ha condivisibilmente ritenuto che l'interpretazione richiesta dalla Corte riguardasse anche le previsioni relative al criterio tabellare di determinazione dei canoni (per le aree nude e gli specchi acquei, sui quali fosse prevista la realizzazione di opere da parte del concessionario), in quanto proprio questa era la fattispecie che aveva dato adito alla proposizione dell'incidente di costituzionalità. Anche con riferimento ai canoni tabellari (art. 3, comma 1, lett. b, n.1, del d.l. n. 400 del 1993) dunque l'interpretazione costituzionalmente conforme impone di prendere in considerazione la situazione di fatto del bene esistente all'inizio del rapporto e senza considerare quanto era previsto che il

dell'attività estrattiva (e non autorizzativo di tale attività), riguardo alle possibili interferenze con gli elementi di tutela di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 (recante disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), con giurisdizione in materia del G.A..6.2.- La Sezione non può che concordare con le argomentazioni al riguardo svolte dal Giudice di prime cure, perché rientrano nella giurisdizione del T.S.A.P. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche - inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo - e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque. La dedotta possibile interferenza dei provvedimenti impugnati con quanto stabilito dall'art. 21 del d. lgs. n. 152/1999 a tutela e salvaguardia dell'acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano non può comunque comportare che provvedimenti meramente pianificatori dell'attività estrattiva possano incidere in via immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> LAGHI (DEMANIO MARITTIMO)

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.444 del 28/02/2012 - Relatore: Giuseppina Adamo - Presidente: Corrado Allegretta

Sintesi: Ai laghi che rientrano tra i beni di cui all'art. 28, co. 1, lett. c), cod. nav. non si applica il regime delle acque pubbliche: pertanto, i relativi provvedimenti non rientrano nella giurisdizione del T.S.A.P. ma del G.A., ad eccezione delle questioni direttamente attinenti ai diritti esclusivi di pesca, di cui al R.D. 1604/1931.

Estratto: «Occorre preliminarmente chiarire che la giurisdizione sulla controversia spetta a questo Tribunale: infatti, al lago (da ricondurre al demanio marittimo ai sensi dell'articolo 28, comma primo, lett. c), del codice della navigazione, rientrando nella categoria de «le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare») non si applica il regime delle acque pubbliche (come risulta dalla cancellazione dal relativo elenco, con D.P.R. 11 agosto 1965 n. 3881, menzionato nelle premesse della concessione n. 399 del 12 luglio 2005). Ai sensi dell'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, perciò, per i provvedimenti che riguardano il lago, non è competente il Tribunale superiore delle acque pubbliche, se non in relazione alle questioni direttamente attinenti ai diritti esclusivi di pesca, di cui al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (Cassazione, Sez. I, 20 marzo 1998 n. 2930).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> LAGUNA DI VENEZIA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1076 del 10/03/2014 - Relatore: Bernhard Lageder - Presidente: Aldo Scola

Sintesi: In relazione alla Laguna di Venezia non sussiste la giurisdizione speciale del T.S.A.P., esulandosi dalle ipotesi delineate dall'art. 143 R.D. n. 1775/1933.

Estratto: «5.1. Destituito di fondamento è il primo motivo d'appello, di cui sopra sub § 2.a), con cui viene censurato l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 79 del 24 novembre 1997 – intervenuta inter partes in relazione alle stesse, identiche domande proposte nell'ambito del presente giudizio e dichiarativa dell'inammissibilità del relativo ricorso per difetto di giurisdizione dello stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche – non fosse vincolante per il giudice ad quem, sia perché l'unico giudice legittimato a risolvere le questioni di giurisdizione con efficacia vincolante per i giudici di tutte giurisdizioni nell'ordinamento italiano è la Corte di cassazione (arg. ex artt. 111, comma 3, Cost., 65 ordinamento giudiziario, e 382, comma 1, cod. proc. civ.), sia perché dall'art. 310, comma 2, cod. proc. civ., si deduce che le decisioni di rito dei giudici di merito possono avere solo efficacia di preclusione all'interno del processo in cui sono emanate, ma non anche efficacia al di fuori del processo stesso, ciò non di meno questo collegio condivide, nella sostanza, il rilievo centrale, sul quale si fonda la citata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti, come correttamente evidenziato in tale sentenza, la Laguna di Venezia, con il relativo bacino di acqua salsa, determinato a norma della legge 7 gennaio 1937 n. 191, di conversione del r.d.-l. 18 giugno 1936 n. 1853, della successiva legge 5 marzo 1963 n. 366, e dell'ivi prevista ricognizione, appartiene al demanio marittimo ex artt. 822, cod. civ., e 28, cod. nav., e non già al demanio idrico delle acque pubbliche, di cui agli artt. 822, cod. civ., art. 1, r.d. n. 1775/1933, e rispettivamente, art. 1, legge 5 gennaio 1994 n. 36, e art. 144, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con conseguente insussistenza della giurisdizione speciale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, esulandosi dalle ipotesi delineate dall'art. 143, r.d. n. 1775/1933. Sotto altro profilo, deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia, versandosi in fattispecie di contestazione dell'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeat, e non già in fattispecie di contestazione del suo mero calcolo aritmetico sulla base di criteri già predeterminati, talché la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa dell'amministrazione sul rapporto concessorio (qualificazione del rapporto e del relativo oggetto; an del canone; individuazione dei criteri generali di determinazione del canone), con la duplice conseguenza della non riconducibilità della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi» delle concessioni, e della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. (già art. 5, legge n. 1034/1971 e ss. mm. ii.): v. in tal senso, in fattispecie analoga, Cons. St., sez. VI, sent. 18 aprile 2011 n. 2375, e l'ivi richiamata giurisprudenza della Corte regolatrice e di questo Consiglio di Stato.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> OPERE IDRAULICHE, AFFIDAMENTO

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.1593 del 13/06/2019 - Relatore: Anna Pignataro - Presidente: Maria Cristina Quiligotti

immobili in area privata. La censura dev'essere vagliata alla luce dell'espresso tenore dell'atto concessorio in favore dell'appellante a mezzo del quale l'amministrazione si è riservata di modificare l'area in concessione a seguito dell'approvazione del piano di utilizzazione degli arenili. L'amministrazione cioè, nel rinnovare la concessione, lo ha fatto sub conditione, salvaguardando l'effettività della sua attività pianificatoria in itinere, così come prevista dalla legge. L'aver il privato realizzato o acquisito la disponibilità di manufatti su aree private contigue, funzionali all'uso turistico balneare, non può pertanto essere fattore impeditivo, né condizionante, a prescindere dalla comune proprietà o disponibilità delle aree interessate.»

PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4439 del 22/09/2017 - Relatore: Fabio Franconiero -
Presidente: Francesco Caringella

Sintesi: È illegittima l'attribuzione al piano comunale delle coste solo adottato del valore di parametro di valutazione delle istanze di concessione: con ciò, infatti, si vanifica il potere della Regione in materia ed in particolare quello di verificare la compatibilità degli strumenti comunali con la sovraordinata pianificazione a livello regionale, e risulta inoltre l'introduzione in via surrettizia di misure di salvaguardia, in assenza di base normativa.

Estratto: «7. Inoltre, per effetto di questa scelta risultano violati gli artt. 8 e 15 della legge regionale n. 17 del 2015. Queste disposizioni prevedono infatti che le concessioni del demanio marittimo siano rilasciate sulla base dei piani comunali delle coste approvati (art. 8) e che nelle more dell'approvazione dei piani comunali delle coste l'esercizio dell'attività concessoria è regolata dal piano regionale delle coste (art. 15). 8. Come sottolinea sul punto l'appellante, con l'attribuzione al piano comunale delle coste solo adottato del valore di parametro di valutazione delle istanze di concessione, si vanifica il potere della Regione in materia ed in particolare quello di verificare la compatibilità degli strumenti comunali con la sovraordinata pianificazione a livello regionale (art. 4, comma 5, l. reg. n. 17 del 2015). 9. Ne risulta inoltre l'introduzione in via surrettizia di misure di salvaguardia, in assenza di base normativa, secondo quanto rilevato da questa Sezione nella più volte citata sentenza 16 maggio 2017, n. 2322, di annullamento della delibera commissariale n. 72 del 26 febbraio 2016.»

PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> ISTANZA

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1076 del 09/11/2012 - Relatore: Lucia Gizzi -
Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: Il privato è titolare di un interesse giuridicamente qualificato, oltre che differenziato dalla generalità dei consociati, all'adozione del piano spiagge, se da esso dipende la definizione del procedimento di rinnovo della concessione demaniale di cui è già titolare.

Sintesi: A fronte dell'istanza di adottare il piano spiagge presentata dall'interessato all'Amministrazione comunale, sussiste l'obbligo della stessa di provvedere.

Estratto: «Nel caso di specie, il ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente qualificato, oltre che differenziato dalla generalità dei consociati, all'adozione del piano spiagge, in quanto da esso dipende la definizione del procedimento di rinnovo della concessione demaniale di cui è già titolare. Ciò premesso, attesa la peculiarità della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, ritiene il Collegio che, a fronte dell'istanza di adottare il piano spiagge presentata dal ricorrente all'Amministrazione comunale, sussiste l'obbligo della stessa di provvedere. Ne consegue che deve essere dichiarata l'illegittimità del comportamento inerte serbato dal Comune resistente e l'obbligo dello stesso di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all'istanza presentata da parte ricorrente, nel termine di 180 dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente decisione.»

PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> RAPPORTO CON LE N.T.A.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1678 del 26/03/2013 - Relatore: Andrea Pannone - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: La previsione del piano comunale delle spiagge (nella specie, sull'esigenza di 'completare' i servizi dello stabilimento balneare) prevale per sua natura sulle altre previsioni di carattere generale, comprese le n.t.a..

Estratto: «Risulta dalla documentazione che:a) la società appellante ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per realizzare un parcheggio ed un'“area svago” (nella sua qualità di titolare della struttura turistico-ricettiva denominata 'V.M.', ubicata sull'area demaniale che si trova sul lato sud dell'area demaniale oggetto di contestazione);b) la s.a.s. A.S. ha chiesto il rilascio della concessione demaniale (in data antecedente a quella di proposizione dell'istanza da parte dell'appellante) per collocare servizi igienici, docce e cabine, in adiacenza – sul lato est – dell'area già da essa ottenuta per posa sdraio ed ombrelloni. Stando così le cose, è indubbio che rientrava nell'ambito dei poteri discrezionali dell'autorità amministrativa disporre che i 650 mq in contestazione fossero destinati a parcheggio ed area svago (come chiesto dall'appellante) o per l'installazione di servizi igienici, docce e cabine (come chiesto dalla s.a.s. A.S.). I poteri discrezionali concernenti la specifica destinazione da dare ad aree demaniali marittime, in linea di principio, possono essere esercitati tenendo conto delle previsioni di carattere generale (ed in primis, del piano comunale delle spiagge), ovvero – ove questo manchi – tenendo conto delle esigenze in concreto da soddisfare e delle concrete realtà dei luoghi, ad esempio valutando se l'area debba costituire un unicum con un tratto di spiaggia (con la dotazione dei servizi igienici, di docce e cabine), ovvero se debba essere notevolmente alterata (con la destinazione a parcheggio). Nella specie, dalla documentazione emerge come il piano comunale delle spiagge abbia previsto la modifica del contenuto delle concessioni rilasciate per la posa di sdraio ed ombrelloni, con l'adeguamento a 'stabilimento balneare'. Poiché il piano comunale delle spiagge prende in specifica considerazione gli interessi pubblici e determina come essi vadano soddisfatti (determinando il 'se' l'area possa essere oggetto di una concessione,

nonché quale possa essere il tipo di concessione da rilasciare), ritiene la Sezione che la previsione del PCS di Scalea – sull'esigenza di 'completare' i servizi dello stabilimento balneare - prevalga per sua natura sulle altre previsioni di carattere generale (anche sulle n.t.a., invocate con l'atto d'appello).»

PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6477 del 06/09/2010 - Relatore: Marcella Colombati - Presidente: Giovanni Ruoppolo

Sintesi: Nell'attesa dell'approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, nella Regione Abruzzo è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto consentite concessioni a carattere "stagionale e temporaneo" senza diritto di insistenza, all'evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni e di non compromettere la piena operatività del futuro Piano.

Estratto: «In ogni caso, esaminando il merito della diffusa impugnativa (ci si riferisce all'appello n. 10572 del 2009, ma con riferimento anche all'altro che non se ne discosta nella sostanza), va premesso che la tesi dell'appellante si basa su un presupposto errato: quello dell'automatico rinnovo per 6 anni in 6 anni della concessione assentita in suo favore e scaduta nel 2007. Come ha già rilevato la giurisprudenza (Cons. di Stato, VI, n. 3130 del 2006), la normativa statale che disciplina le concessioni dei beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative - e cioè le specifiche concessioni aventi durata di 6 anni, previste dagli artt. 36 e seg. del codice della navigazione, dagli artt. 5 e seg. del regolamento al detto codice, nonché dal d.l. n. 400 del 1993 convertito in legge 494 del 1993 – non trova applicazione nei confronti delle concessioni demaniali temporanee e stagionali disciplinate dall'art. 15 della legge regionale Abruzzo n. 141 del 1997, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 63 del 1998, che costituiscono una categoria diversa di concessioni, ove la durata temporanea è giustificata dall'esigenza di salvaguardia dell'emanando Piano spiaggia comunale previsto dalla stessa legge regionale. L'art. 15 della legge regionale n. 141 cit. e successive modifiche, infatti, ha disposto che, nell'attesa dell'approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto consentite concessioni a carattere "stagionale e temporaneo" senza diritto di insistenza, all'evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni e di non compromettere la piena operatività del futuro Piano. È stato anche riconosciuto (Cons. di Stato, VI, n. 5765 del 2009) a proposito del c.d. diritto di insistenza - conferito dall'art. 37 cod. nav. in favore del titolare della concessione demaniale marittima in scadenza, in occasione del suo rinnovo – che quel diritto non può essere inteso come meccanismo capace di escludere ogni confronto concorrenziale tra più istanze, ma occorre aver riguardo ai principi comunitari che impongono gare pubbliche ogni volta che si debbano affidare commesse o beni pubblici di rilevante interesse economico; a detti principi fondamentali derivanti dalla normativa comunitaria (libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza) non può sottrarsi la materia delle concessioni in esame.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6375 del 19/10/2009 - Relatore: Roberto Garofoli -
Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: Nelle "situazioni e concessioni esistenti" che il comune deve far salve a norma dell'art. 5 del Piano Demaniale Marittimo Regionale dell'Abruzzo non rientrano le concessioni demaniali marittime stagionali.

Estratto: «Giova considerare che l'odierna appellata, dopo aver ottenuto dal Comune di Montesilvano concessioni stagionali per gli anni dal 1999 al 2006, si è vista respingere l'avanzata richiesta di riconoscimento del c.d. diritto di insistenza con provvedimento che ha superato il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto a seguito di ricorso giurisdizionale proposto dall'odierna appellata. Conseguisce che la De Florentiis, non titolare del diritto di insistenza, ha solo conseguito concessione stagionale per posa di ombrelloni e attrezzature balneari rimovibili e in concreto destinate ad essere rimosse al termine di ogni stagione. Ebbene, ad avviso del Collegio la situazione in cui versava l'odierna appellata, al momento in cui è stata adottata la delibera contestata in primo grado, non può essere ricondotta alla fattispecie, prevista dall'art. 5 del Piano demaniale regionale, di "situazioni e concessioni esistenti". Invero, la concessione di cui ha fruito l'odierna appellata, in quanto a carattere stagionale, era destinata a perdere efficacia al termine della singola stagione estiva; la De Florentiis, pertanto, perdendo di anno in anno la qualità di concessionaria, era tenuta a presentare annualmente domanda di rilascio della concessione stagionale. Non può ritenersi, ad avviso del Collegio, che la previsione del citato art. 5 del Piano demaniale regionale -laddove eccezionalmente ravvisa nella ricorrenza di "situazioni e concessioni esistenti" un limite alla potestà dell'amministrazione di destinare a spiaggia libera un determinato tratto di arenile- possa ricomprendere l'ipotesi, quale è quella in cui versa l'odierna appellata, del rilascio di concessione stagionale in favore di soggetto non munito del c.d. diritto di insistenza.»

TAR ABRUZZO n.269 del 18/06/2009 - Relatore: Maria Abbruzzese - Presidente: Antonio Catoni

Sintesi: Nella Regione Abruzzo il piano demaniale marittimo comunale, che in parte indubbiamente riguarda l'assetto del territorio, sul quale oggettivamente viene ad incidere, ed in parte è diretto al conseguimento di finalità turistiche e ricreative, è stato disciplinato sul piano procedimentale come un vero e proprio strumento urbanistico attuativo.

Sintesi: In Abruzzo il piano demaniale marittimo comunale è adottato e approvato direttamente dal comune, secondo la procedura di formazione ed approvazione dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali (artt. 20 e 21 L.R. Abruzzo 18/1983, richiamati espressamente in tal senso dal piano demaniale marittimo regionale).

Estratto: «Con i cinque motivi sopra richiamati (I, III, VI, VII e VIII), che possono congiuntamente esaminarsi, la ricorrente, nel dedurre le censure di incompetenza e di violazione dei principi fondamentali in materia di utilizzazione turistica del litorale marittimo, nonché dell'art. 6, comma 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni

considerarsi scaduto dopo il decorso del triennio dalla delibera di adozione, da cui l'inapplicabilità delle stesse in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente;»

PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> SPIAGGIA LIBERA

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.211 del 26/03/2010 - Relatore: Luigi Ranalli - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: Nel calcolo della quota di riserva da lasciare a spiaggia libera possono comprendersi anche il litorale delle aree che siano state stralciate dal piano di utilizzazione del demanio marittimo comunale in quanto siti di importanza comunitaria.

Estratto: «Il.- Tanto premesso il Collegio considera che lo stralcio dell'area SIC non implica un sostanziale stravolgimento del PDCM inizialmente adottato, in quanto l'area stralciata non era oggettivamente inscindibile, in relazione alle disciplina complessiva del PDMC, tant'è che la parte approvata è rimasta sostanzialmente immutata. Il calcolo della riserva del 20% di spiaggia libera non è delimitato nella sua minima estensione dal PDM regionale, ma ben può comprendere anche il litorale dell'area SIC, che, a seguito dello stralcio, non è stata affatto resa inutilizzabile al libero accesso dei cittadini. Infondato è anche il terzo motivo di gravame perché la previsione del piano comunale è conforme a quella del piano regionale e la possibilità dell'ampliamento a recupero della fascia di m 2,5 da cedere per garantire il libero accesso al mare, qualora non sussista un intervallo di m 5 tra due concessioni adiacenti, assicurata dal II comma dell'art. 7 del PDMC, va chiaramente effettuata su altro lato, al limite anche sul fronte spiaggia e non può, quindi, essere pregiudicata da altre concessioni rilasciabili, peraltro, neppure ipotizzabili entro una fascia di m 5. L'impugnazione del PDMC di Vasto va dunque, respinta, mentre va dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere l'impugnazione del bando approvato con deliberazione n.231/2006, essendo stata effettivamente revocato con deliberazione 26.1.2007 n. 32.»

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI SOVRACOMUNALI --> PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO --> RAPPORTO CON PIANO PORTUALE

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1558 del 30/11/2012 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Santo Balba

Sintesi: Il piano territoriale di coordinamento regionale è uno strumento urbanistico che si occupa di pianificare l'uso del territori a fini ambientali senza che possa essere condizionato da strumenti di pianificazione settoriali come il piano regolatore portuale.

Sintesi: In sede di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale non è necessario alcun raffronto con il piano regolatore portuale.

Estratto: «Il primo motivo non può essere accolto in quanto propone una lettura dei rapporti tra i vari strumenti urbanistici che regolano l'area interessata dal progetto preliminare in

modo non conforme alla legislazione vigente ed alle sue finalità. La previsione di un porto turistico nel PRP ha natura residuale perché lo scopo di quello strumento urbanistico è la localizzazione delle strutture di valenza commerciale e industriale. Inoltre la L.R. 9/2003 consente alla Regione di apportare modifiche al PRP in relazione alle previsioni di altri strumenti di pianificazione nonché in relazione alle competenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Il PTC, invece, rappresenta uno strumento urbanistico generale di cui all'art. 5 L. 1150/1942, ormai di competenza della Regione che si occupa di pianificare l'uso del territorio a fini ambientali senza che possa essere condizionato da strumenti di pianificazione settoriali. La sua procedura di approvazione prevede il parere del Comitato Tecnico Urbanistico ed una pubblicazione per consentire a tutti gli enti locali di partecipare alla sua formazione con propri pareri e proposte che debbono poi essere nuovamente vagliate dal Comitato Tecnico Urbanistico. Non è, invece, necessario alcun raffronto con il PRP poiché non è in gioco una variante alle sue previsioni e quindi nessun raccordo con l'Autorità Portuale doveva essere stabilito. Inoltre, come ha osservato la Regione nella sua memoria conclusiva, la previsione di un porto turistico contenuta nel PTC della Costa era subordinata ad una serie di prescrizioni apposte dal Ministero dell'Ambiente in occasione della VIA statale sul PRP e quindi detta previsione poteva avere efficacia operativa solo dopo la verifica circa l'ottemperanza a tali prescrizioni. Ed era stato proprio l'esito negativo di tale controllo che aveva condotto la Regione con la Delibera 20/2011 a giudicare il progetto non conforme alle misure di salvaguardia per la difesa della costa e degli abitati costieri.»

PIANIFICAZIONE --> PIANO REGOLATORE PORTUALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4554 del 03/07/2019 - Relatore: Oswald Leitner -
Presidente: Diego Sabatino

Sintesi: Benché un porto destinato a funzioni turistiche e di diporto sia sottratto all'obbligo di munirsi di un piano regolatore portuale (art. 5, L. n. 84 del 1994), ciononostante alla non necessità di uno strumento di tale genere, non consegue in alcun modo che sia preclusa una programmazione del porto turistico con quanto essa comporta in tema di esercizio e consumazione degli spazi di discrezionalità amministrativa e tecnico-amministrativa.

Sintesi: L'art. 5 della L. n. 84 del 1994 non preclude alle Regioni di far luogo ad atti di programmazione anche per i porti con funzione turistica e di diporto, concertandoli con altre amministrazioni pubbliche cui spetta la tutela di diversi, ma confluenti, interessi.

Estratto: «Nell'odierna fattispecie sono intervenuti:- le linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica, individuate dalla regione Campania con deliberazione di Giunta regionale n. 4463 dell'8 ottobre 2002, parzialmente modificata con la delibera n. 5490 del 15 novembre 2002, che riconosce il porto di Marina Piccola di Sorrento come "lo scalo più importante e articolato, l'unico, con quello di Capri – Marina Grande, adibito all'ormeggio stanziale", prevede per lo stesso "un complesso di funzioni che vanno da quella crocieristica e commerciale, all'attracco delle vie del mare, alla fruizione dei beni naturalistici ed alla balneazione" e contiene puntuali destinazioni d'uso della "banchina del molo di sopraflutto" e dei "servizi ed attrezzature per il diporto";- la delibera di Giunta regionale n. 1047 del 2008 che affida a "decreti dirigenziali" la potestà "di definire le

destinazioni e gli usi delle aree portuali a terra ed a mare, anche al fine di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime” nel rispetto delle previsioni di legge e dei contenuti delle delibere di giunta regionale espressamente richiamati, nonché “delle prescrizioni tecniche di cui alle linee programmatiche approvate con d. G.R. n. 5490 del 2002”;- il decreto dirigenziale n. 103 del 16 luglio 2008 recante la “Destinazione delle aree a terra ed a mare nel porto di Marina Piccola a Sorrento” che “non prevede nessun utilizzo per elioterapia della scogliera esterna al molo di sopraflutto del porto di Marina Piccola del Comune di Sorrento” individuando “come area destinata all’elioterapia solo la scogliera sottostante il costone tufaceo oggetto di concessione demaniale marittima”.L’appellante afferma che la mancata inclusione nella programmazione citata non comporterebbe l’esclusione e che questa comunque non sarebbe vincolante. Argomenta, in primo luogo, che la legge n. 84 del 1994 non consentirebbe alle regioni di assumere atti aventi valore di “piano regolatore” per i porti, come quello di specie, con funzione turistica e di diporto e, in secondo luogo, che sussisterebbero, comunque in capo al dirigente deputato al rilascio delle concessioni, margini di discrezionalità, nell’interpretazione delle direttive date con gli atti regionali già emanati. Ritiene il Collegio che sia effettivamente senz’altro corretto che il porto di Marina Piccola di Sorrento, in quanto di categoria E II, destinato a funzioni turistiche e di diporto, sia sottratto all’obbligo di munirsi di un piano regolatore portuale (art. 5, L. n. 84 del 1994); ciononostante reputa il Collegio che alla non necessità di uno strumento di tale genere, non consegua in alcun modo che sia preclusa una programmazione del porto turistico con quanto essa comporta in tema di esercizio e consumazione degli spazi di discrezionalità amministrativa e tecnico-amministrativa. In altri termini, la disposizione normativa primaria non preclude alle Regioni di far luogo ad atti di programmazione, concertandoli con altre amministrazioni pubbliche cui spetta la tutela di diversi, ma confluenti, interessi.»

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.604 del 19/04/2019 - Relatore: Francesco Cocomile - Presidente: Giuseppina Adamo

Sintesi: Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 84/1994, sono esclusi dall’esigenza di pianificazione portuale solamente i “porti turistici”, cioè porti aventi esclusivamente le funzioni turistica e da diporto, e non anche gli ambiti destinati alla nautica da diporto all’interno dei porti polifunzionali (“approdi turistici”).

Estratto: «Alla stregua delle previsioni della legge n. 84/1994 è proprio il piano regolatore portuale a disegnare e delimitare gli ambiti destinati ad approdo turistico rispetto a quelli aventi altre funzioni (cfr. art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84/1994: “Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 6 comma 1, l’ambito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal Piano Regolatore Portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.”), tal che il progetto deve essere conforme al Piano Regolatore Portuale, perché solo in questo caso è possibile inquadrare il progetto di approdo turistico nell’ambito del Piano stesso. Per tale motivo l’art. 5 della legge n. 84/1994 esclude dall’esigenza di pianificazione portuale solamente i “porti turistici” (porti aventi le

funzioni turistica e da diporto) e non anche gli ambiti destinati alla nautica da diporto all'interno dei porti polifunzionali ("approdi turistici").»

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.817 del 21/03/2019 - Relatore: Sebastiano Zafarana - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: L'art. 14 della L.R. Toscana 65/1981 disciplina esclusivamente il rapporto tra il piano regolatore portuale e il piano regolatore generale e riguarda, pertanto, il regime pianificatorio urbanistico dei porti: da tale norma non è evincibile alcuna implicita deroga o eccezione in ordine alle potestà del Comune in materia edilizia sulle aree incluse nell'ambito di operatività del P.R.P.

Estratto: «5.5. Infondata è, infine, anche la censura con la quale la ricorrente deduce che il provvedimento impugnato contrasterebbe con la disciplina prevista dall'art. 14 della L.R. 65/1981 il quale stabilisce che "Le previsioni dei piani regolatori dei porti, sia di interesse nazionale che di interesse regionale, prevalgono su quelle previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti. Nel caso di accertato contrasto tra i sopradetti strumenti di pianificazione, fermo restando il disposto del comma precedente, i comuni sono obbligati a revisionare i propri strumenti urbanistici nel termine massimo di un anno dall'approvazione dei piani regolatori dei porti". È di tutta evidenza che la norma in esame disciplina esclusivamente il rapporto tra il piano regolatore portuale e il piano regolatore generale e riguarda, pertanto, il regime pianificatorio urbanistico dei porti; ancora una volta non è evincibile alcuna implicita deroga o eccezione in ordine alle potestà del Comune in materia edilizia sulle aree incluse nell'ambito di operatività del P.R.P.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1658 del 10/04/2017 - Relatore: Francesco Mele - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Il presupposto necessario ed indispensabile per il rilascio di concessioni demaniali marittime 'ordinarie' in aree portuali è l'esistenza del Piano Regolatore del Porto, dovendo le stesse essere rilasciate in conformità delle relative prescrizioni. L'atto di pianificazione costituisce, dunque, un adempimento preliminare, in quanto destinato alla regolazione generale dell'area, nella cui osservanza dovranno essere, poi, rilasciati gli specifici titoli abilitativi.

Sintesi: In assenza del Piano Regolatore del Porto risulta ragionevole la scelta, in via di salvaguardia, di rilasciare concessioni demaniali marittime di breve durata o di natura stagionale. Tale determinazione, infatti, costituisce un ragionevole contemperamento della esigenza di non compromettere i contenuti della futura pianificazione e quella di consentire comunque l'allocatione dei punti di ormeggio, anche al fine di salvaguardare l'interesse pubblico allo svolgimento di attività connesse alla nautica da diporto ed all'esercizio delle relative attività imprenditoriali.

Estratto: «Il presupposto necessario ed indispensabile per il rilascio di concessioni demaniali marittime 'ordinarie' in aree portuali è l'esistenza del Piano Regolatore del Porto, dovendo le stesse essere rilasciate in conformità delle relative prescrizioni. L'atto di pianificazione costituisce, dunque, un adempimento preliminare, in quanto destinato alla regolazione

nazionale. Secondo la Corte costituzionale, da ciò discende che "... se la scelta, operata dal legislatore statale nel 1994, di coinvolgere la Regione nel procedimento di nomina del Presidente costituisce riconoscimento del ruolo del porto nell'economia regionale e, prima ancora, locale (dove il potere di proposta riconosciuto alla Provincia, al Comune ed alla Camera di commercio), la scelta del legislatore costituente del 2001 - di inserire la materia 'porti e aeroporti civili' nel terzo comma dell'art. 117 Cost. - non può essere intesa quale declassamento degli interessi dell'intera comunità nazionale connessi all'attività dei più importanti porti: interessi, anche questi, la cui cura è, con la vastità dei compiti assegnatigli ed il ruolo riconosciuto, affidata in primo luogo al Presidente, e pertanto la sua nomina, come era attribuita al Ministro dalla legge generale del 1994, così resta a lui attribuita dalla medesima legge-quadro che ancora oggi governa la materia. In breve, l'originaria previsione in tema di potere di nomina si coordina con l'insieme della legge contribuendo, quale sua organica articolazione, all'equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia, alla pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri." (così Corte cost., sent. 7 ottobre 2005 n. 378). Quanto sopra esposto ha senz'altro riflessi immediati sulla controversia in esame, ma non nel senso auspicato dal ricorrente, posto che, se nella materia dei porti, l'esercizio delle prerogative ministeriali deve oggi conformarsi ai principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione tra soggetti pubblici, specialmente dopo la riforma del Titolo V approvata nel 2001, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale, non può, peraltro, sottacersi come il legislatore statale si sia fatto carico del problema della leale collaborazione tra organi a diverso livello interessati alla nomina dell'organo di vertice dell'Autorità Portuale, anche per le ipotesi in cui tali organi non intendano offrire tale apporto collaborativo, determinando, di fatto, il blocco istituzionale dell'organo, e privando, altresì, il Ministro della attribuzione di nomina dell'organo di vertice, onde assicurarne l'efficace ed effettive funzionalità. Ecco perché, sia pure in via eccezionale, e residuale, è previsto il meccanismo di "sblocco" della impasse determinata dalla mancata previa intesa con la Regione interessata prima, e mancata indicazione di una terna di candidati da parte del Presidente della G.R., poi, che non può ritenersi scalfita, nemmeno per obiter dictum, dal giudice delle leggi, riconducendosi necessariamente alla sola autorità Statale la doverosa nomina dell'organo di vertice di Ente strategico per l'economia non solo locale, ma anche nazionale, come efficacemente contemplato dall'art. 8, comma 1-bis.»

**SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI, ISTITUZIONI E POTERI --> AUTORITÀ PORTUALE -->
SEGRETARIO GENERALE**

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.1018 del 01/07/2013 - Relatore: Silvio Lomazzi - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Il Segretario Generale dell'Autorità portuale è incompetente ad emettere atti che, al di là della loro formale intestazione, assumono in sostanza natura provvedimento - incidendo sul contenuto delle concessioni demaniali e sugli accordi sostitutivi delle stesse - in luogo del Presidente e del Comitato portuale.

Estratto: «Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento delle determinazioni impugnate, per le ragioni di seguito esposte. È necessario

segnalare in proposito l'incompetenza del Segretario Generale dell'Autorità portuale, ex art.10 della Legge n.84 del 1994, ad emettere atti che, al di là della loro formale intestazione "chiarimenti in materia di traffico crocieristico", assumono in sostanza natura provvedimentale - incidendo sul contenuto delle concessioni demaniali e sugli accordi sostitutivi delle stesse - in luogo del Presidente e del Comitato portuale. Il Collegio procede nondimeno all'esame di ulteriori censure, peraltro strettamente correlate al suddetto profilo di incompetenza, in base al principio di effettività della tutela giurisdizionale, di matrice costituzionale (cfr. art.24 Cost.), anche al fine di evitare eventuale ulteriore contenzioso a carico della ricorrente, fornendo altre utili indicazioni all'Amministrazione resistente.»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.252 del 14/03/2012 - Relatore: Lucia Gizzi -
Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: Il Segretario Generale non è l'organo legittimato all'adozione di atti di natura provvedimentale, aventi cioè rilevanza esterna, di competenza dell'Autorità Portuale.

Sintesi: Il Segretario Generale, con riferimento agli atti di competenza degli altri organi dell'Autorità Portuale, ha poteri di natura meramente istruttoria.

Estratto: «L'art. 7 della legge n. 84 del 1994 prevede che sono organi dell'Autorità Portuale il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale e il Collegio dei revisori dei conti. Il successivo art. 8, al comma terzo, elenca le attribuzioni del Presidente, prevedendo tra l'altro, alla lett. h), la competenza all'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 36 cod. nav. (rilascio di concessione di beni demaniali) e, alla lett. i), la competenza, sentito il Comitato Portuale, al rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, di durata inferiore ai 4 anni, mentre la competenza a deliberare, su proposta del Presidente, il rilascio di quelle di durata superiore spetta, ai sensi dell'art. 9, al Comitato Portuale. L'art. 10, infine, disciplina la struttura del Segretariato Generale e le attribuzioni del Segretario Generale, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso curi l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato Portuale. Appare evidente, alla luce del chiaro e univoco dato letterale, che le attribuzioni sono ripartite tra il Segretario Generale, da un lato, e il Presidente, dall'altro, nel seguente modo. Il Segretario Generale non è l'organo legittimato all'adozione di atti di natura provvedimentale, aventi cioè rilevanza esterna, di competenza dell'Autorità Portuale. La competenza all'adozione di tali atti spetta, invece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 84 del 1994, al Presidente o al Comitato Portuale. Il Segretario Generale, con riferimento agli atti di competenza degli altri organi dell'Autorità Portuale, ha poteri di natura meramente istruttoria. In particolare, per quanto qui interessa, il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo, e conseguentemente il rinnovo delle stesse ed ogni altro provvedimento ad esse attinente, rientra nella competenza del Presidente dell'Autorità Portuale. Il Segretario Generale, invece, ha una competenza limitata al compimento dell'attività istruttoria, che non può estendersi all'adozione del provvedimento, come invece è accaduto nel caso di specie. Ne consegue che l'atto di diniego del rinnovo della concessione demaniale marittima di cui era titolare la Motonave Srl, in quanto adottato non già dal Presidente dell'Autorità Portuale, bensì dal Segretario Generale, il quale quindi non si è limitato – nel caso in oggetto – a curare l'istruttoria, ma ha assunto la determinazione conclusiva del procedimento, è illegittimo perché viziato da incompetenza.»

**SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI, ISTITUZIONI E POTERI --> AUTORITÀ PORTUALE -->
SOPPRESSIONE DEI FINANZIAMENTI**

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.3551 del 27/05/2010 - Relatore: Raffaele Proserpi - Presidente: Enzo Di Sciascio

Sintesi: L'art. 1, commi 982 e 983, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, superando il precedente sistema di finanziamento statale delle opere marittime, ha soppresso gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per le manutenzioni dei porti.

Estratto: «Il Collegio ritiene di aderire a quanto rappresentato dalle difese del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiungendo una serie di considerazioni. Le previsioni stabilite dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296 hanno portato, con l'art. 1 commi 982 e 983, al superamento del precedente sistema di finanziamento statale delle opere marittime, responsabilizzando le autorità portuali con l'attribuzione diretta ad esse di una serie di tasse erariali e di ancoraggio al tempo percepite dallo Stato e con l'istituzione di un fondo perequativo da ripartire annualmente tra le stesse autorità, sopprimendo contestualmente gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per le manutenzioni dei porti: appare logica l'affermazione secondo la quale l'eliminazione dello stanziamento di bilancio consiste nella misura legislativa che rende esistente la possibilità della spesa pubblica e, nella specie, del trasferimento dalle casse erariali a quelli di altro soggetto pubblico di una determinata somma. Se la legge sopprime - tra l'altro espressamente - la previsione di spesa, è immediato interpretare questo passaggio come la volontà del legislatore di non procedere più ad un certo genere di spesa o di trasferimento.»

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI, ISTITUZIONI E POTERI --> CAPITANERIA DI PORTO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.18511 del 12/07/2018 - Relatore: Antonio Scarpa - Presidente: Luigi Giovanni Lombardo

Sintesi: La Capitaneria di Porto, è priva di autonoma soggettività e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui unicamente spetta di esprimere la volontà dell'amministrazione nei confronti dei terzi.

Sintesi: Ove la Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio marittimo, abusivamente occupati da un privato, si avvalga di uffici statali dell'Amministrazione delle finanze, l'attività amministrativa posta in essere da tali uffici, quali organi della Regione, deve essere direttamente imputata alla Regione stessa, quale effettiva ed esclusiva titolare della funzione concretamente esercitata mediante "avvalimento" di uffici statali; ne consegue che soltanto quest'ultima, e non la Capitaneria di Porto o comunque l'amministrazione statale, deve ritenersi legittimata passivamente nel relativo giudizio promosso dal privato.

Estratto: «2.1.1. Il primo motivo di ricorso di V.G. rivela profili di inammissibilità ed è comunque infondato. Dall'esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nello stesso ricorso e dallo svolgimento del processo contenuto nella pronuncia della Corte d'appello, si

TAR SICILIA, SEZIONE I CATANIA n.2394 del 09/10/2012 - Relatore: Salvatore Schillaci -
Presidente: Biagio Campanella

Sintesi: Nella fascia di rispetto di cui all'art. 15 L.R. Sicilia 78/1976 non è realizzabile nessun manufatto che non sia strumentale alla diretta fruizione del mare, nemmeno se si tratta di manufatti sottoposti ad autorizzazione edilizia o al regime dell'attività edilizia libera, come un gazebo.

Estratto: «1.- Con un primo gruppo di censure la ricorrente sostiene che le opere realizzate siano da considerare “attività edilizia libera”, non soggetta ad autorizzazione o concessione, e pertanto non inibite da alcuna disposizione; men che meno, dall’art. 15, lett. a), della L.R. 78/1976 o dall’art. 37 delle N.T.A. del PRG. Aggiunge poi che – anche ove si volesse ritenere in astratto applicabile il richiamato art. 15 della L.R. 78/1976 – troverebbe comunque spazio la disposizione derogatoria contenuta nell’art. 57 della L.R. 71/1978. Infine, sostiene che la repressione dell’eventuale abuso edilizio avrebbe dovuto essere realizzata, al limite, per mezzo di pena pecuniaria, e non tramite la demolizione dei manufatti. Tali cesure non risultano fondate. Va ricordato, infatti, che l’art. 15, lett a), della L.R. 78/1976 contiene una disposizione precisa e preclusiva, frutto di una valutazione discrezionale operata direttamente dal legislatore regionale, tesa alla salvaguardia delle coste marine attraverso l’introduzione di un generalizzato divieto di nuova edificazione nella fascia di territorio compresa entro 150 metri dalla battigia. In particolare, la lett. a) richiamata stabilisce che: “le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”. Alla luce di siffatta stringente prescrizione normativa, diventa irrilevante l’operazione di qualificazione (come “liberi”, soggetti ad “autorizzazione” o a “concessione”) degli impianti in questione tentata dalla ricorrente, dal momento che il secondo periodo del precetto in esame è lapidario nel consentire in quei siti solo ed esclusivamente la realizzazione di , con esclusione di qualunque altro tipo di intervento. Se così non fosse, e si interpretasse in modo più elastico la norma, verrebbero certamente eluse le chiare esigenze di tutela della costa perseguite dal legislatore regionale. Appare utile evidenziare, in proposito, che la giurisprudenza siciliana – cui il Collegio aderisce - ha ritenuto non impiantabili nella fascia di rispetto in questione, ad esempio, le piscine (Tar Catania 3625/2004), i locali di vendita di mitili con le annesse celle frigorifere (Tar Palermo 1375/2001), l’impianto di carburante all’interno di una struttura destinata al rimessaggio, alaggio e varo di imbarcazioni (Tar Palermo 1662/2006), sempre a causa della mancanza di una relazione diretta con la fruizione del mare. Per lo stesso motivo è stata ritenuta non ammissibile l’installazione di un ristorante non proporzionato rispetto alle dimensioni dello stabilimento balneare ed al fabbisogno della clientela, valutato invece come un autonomo posto di ristoro privo dell’accessorietà rispetto allo stabilimento balneare (C.G.A., parere n. 953/1994). Per contro, a testimonianza del carattere generalizzato, assoluto, e diretto del divieto posto dall’art. 15 in esame (riconosciuto tale da unanime giurisprudenza; ex multis Tar Palermo 1405/2006), militano anche le singole prescrizioni legislative di segno derogatorio, emanate di volta in volta con leggi regionali ad hoc, come ad esempio quelle in tema di reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento acque bianche, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale (v. art. 31 della L.R. 4/1996); ovvero in materia di opere da eseguirsi all'interno dei porti o di realizzazione degli impianti di

depurazione (art. 89, co. 12, L.R. 6/2001). Persino la realizzazione di campi da golf in prossimità del mare è stata fatta oggetto di apposita deroga normativa all'art. 15 (v. l'art. 1 della L.R. 11/2008), pur venendo in rilievo lavori certamente meno visibili ed "invasivi" rispetto agli impianti oggetto della presente controversia. In conclusione, la tesi di parte ricorrente non può essere accolta, anche perché l'installazione delle opere in esame confligge – oltre che col citato art. 15 – con l'art. 37 delle NTA che configurano l'area denominata "Fascia costiera del Capo" come sito meritevole di particolare tutela, come si evince dal fatto che le attività ivi consentite sono solo quelle tendenti alla mera conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, boschive ed edilizie già esistenti. Sul punto, le difese della ricorrente, indirizzate a dimostrare la compatibilità delle opere realizzate con le indicate prescrizioni del PRG appaiono, in verità, per nulla condivisibili.»

Sintesi: Ai fini dell'art. 15 L.R. Sicilia 78/1976 il nesso di strumentalità con l'uso del mare deve essere escluso nei casi in cui l'ubicazione del manufatto in vicinanza del mare si configuri come meramente accidentale ed occasionale, per nulla necessaria né inerente all'attività esercitata.

Estratto: «Non risulta convincente nemmeno l'ulteriore argomentazione sostenuta in ricorso, secondo la quale le opere contestate sarebbero strumentali alla fruizione del mare. Come si ricava dalla descrizione dei fatti, e come correttamente ha anche rilevato l'amministrazione resistente, la vicinanza della struttura ricettiva rispetto al mare è un dato meramente accidentale ed occasionale, venendo in rilievo nient'altro che un esercizio destinato ad attività di bar, ristorazione e di ballo, pur collocato in prossimità della scala di accesso alla spiaggia denominata "il carciofo". Ne consegue che non può predicarsi alcuna strumentalità dei gazebo e delle altre opere ivi impiantate rispetto all'uso diretto del mare, che rimane in questo caso relegato al rango di sfondo, o cornice, utile solo ad incrementare l'appeal paesaggistico della struttura. In proposito, la giurisprudenza si dimostra sempre attenta nell'escludere il nesso di strumentalità con l'uso del mare con riguardo ai casi in cui l'ubicazione in vicinanza del mare si configuri come meramente accidentale ed occasionale, per nulla necessaria né inerente all'attività esercitata (v. Tar Palermo 793/1995; C.G.A. 425/2010).»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.1014 del 31/05/2011 - Relatore: Maria Cappellano -
Presidente: Federica Cabrini

Sintesi: Il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia di cui all'art. 15, lett. a), L.R. Sicilia 78/1976 è assoluto e diretto, in quanto imposto da una norma di azione, e non di relazione.

Estratto: «B.2. – Anche tutte le altre censure articolate sono prive di pregio giuridico. Non è provata da parte ricorrente la circostanza di fatto della realizzazione del fabbricato, nelle sue strutture essenziali, in epoca anteriore al 29.01.1977. D'altra parte, la doglianza, con cui si contesta l'immediata precettività dell'art. 15, lettera a), della L.R. n. 78/1976, non merita adesione. Ed invero, secondo il consolidato orientamento, anche di questo Tribunale, l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991 costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 15 della menzionata l.r. n. 78/1976, in tal modo resa immediatamente precettiva, oltre che per le Amministrazioni Comunali, anche per i privati che intendano esercitare lo ius

aedificandi. Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia, essendo il vincolo di inedificabilità, di cui all'art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976, assoluto e diretto, in quanto imposto da una norma – qual è quella in argomento - di azione, e non di relazione (fra le tante v.: C.G.A., 19 marzo 2002, n. 158; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 17 luglio 2008, n. 999, confermata dal C.g.a. con decisione 19 gennaio 2010, n. 23; 6 giugno 2006, n. 1406; 2 maggio 2006, n. 947; 20 aprile 2006, n. 839; 21 ottobre 2005, n. 4107; II, 8 febbraio 2007, n. 508; 23 maggio 2005, n. 805; Sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922). Né dal decorso del tempo – assunto da parte ricorrente come causa di inefficacia dell'ordine di demolizione - può desumersi la conformità a legge delle opere abusivamente realizzate, atteso che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questo Tribunale (v., ad es., sez. I, 6 aprile 2005, n. 475; sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4105), i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi, stante il carattere permanente degli abusi edilizi, non abbisognano di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione degli stessi - che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato (cfr. C.g.a., 5 dicembre 2002, n. 651; T.a.r. Campania, sez. IV, 4 luglio 2001, n. 3071; 13 giugno 2002, n. 3485; 20 ottobre 2003, n. 12962). Del parti destituito di fondamento è l'assunto, secondo cui la costruzione abusiva avrebbe dovuto costituire oggetto di sanatoria, previa approvazione dei piani particolareggiati di recupero, per essere inserita in una zona di notevole sviluppo urbanistico, in quanto:- ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 37/1985, la redazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico è obbligatoria solamente "... nel caso in cui gli agglomerati individuati abbiano una consistenza volumetrica non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, prevalentemente abusiva, a prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi e, nei casi con volumetrie inferiori, a condizione che gli agglomerati siano caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria e da degrado ambientale"; circostanze e presupposti, questi, di cui parte ricorrente nulla deduce, né offre alcun concreto principio di prova. Per il resto, la formazione e l'approvazione di detti piani, costituenti varianti allo strumento urbanistico generale, costituisce attività ampiamente discrezionale, nell'ambito della complessa azione - di esclusiva prerogativa dell'organo consiliare dell'ente locale - di governo del territorio;- l'art. 12 della L.R. n. 26/1986 prevede la sanabilità delle costruzioni abusive in aree vincolate solo qualora esse risultino "... già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli"; di tal che è la stessa norma a negare qualsivoglia rilevanza giuridica ad eventuali piani di recupero "in itinere", o solamente ipotizzabili;- il fatto, poi, che l'immobile abusivo di che trattasi ricada in area fortemente urbanizzata non può certo costituire, di per sé, ragione di illegittimità del provvedimento impugnato, mentre le sottostanti valutazioni di mera opportunità, circa il recupero o meno di tali insediamenti, sono, come chiarito, di competenza esclusiva dell'Amministrazione e, dunque, si pongono oltre i limiti di cognizione del presente giudizio.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.1265 del 06/10/2010 - Relatore: Gabriele Carlotti - Presidente: Raffaele Maria De Lipsis

Sintesi: La dizione "diretta fruizione del mare" di cui all'art. 15, lett. a), L.R. Sicilia 78/1976, della quale si impone un'interpretazione restrittiva, non si riferisce a quelle iniziative -

quali un complesso alberghiero o una piscina - rispetto alle quali l'ubicazione in vicinanza del mare si configuri quale meramente accidentale e occasionale e, quindi, per le medesime non ricorra l'esigenza indefettibile di una ravvicinata prossimità alla costa né un rapporto di stretta e obiettiva strumentalità con la diretta fruibilità del mare.

Estratto: «5. - Le conclusioni appena rassegnate non sono inficiate dalle difese spiegate in appello dalla Progetto Eolie. Difatti, a parte le argomentazioni contro l'eccezione di inammissibilità del ricorso (che è da ritenersi superata), l'appellata sostiene:- che la Regione Sicilia, pur non avendo formalmente preso parte al Patto Territoriale, ne avrebbe comunque costantemente eseguito le prescrizioni tramite i suoi organi centrali e periferici;- il CRU non avrebbe competenza a esprimere valutazioni di carattere paesistico, come comprovato dalla nota dell'Assessore BB.CC.AA, del 4 febbraio 2005, n. 448;- sussistevano tutti i requisiti per ottenere la deroga ai sensi degli artt. 57 della L.R. n. 71/1978 e 16 della L.R. n. 78/1976, in quanto possono essere dichiarate "di preminente interesse pubblico" anche le opere realizzate da privati (nella specie, tale dichiarazione di interesse dovrebbe farsi risalire all'inserimento dell'intervento nel Patto Territoriale e all'erogazione di fondi pubblici a fondo perduto); inoltre l'iniziativa sarebbe altresì sussumibile nella previsione dell'art. 57, lett. b), della L.R. n. 71/1978, giacché afferente a una struttura turistico-recettiva già esistente.6. - Contro le riferite argomentazioni va osservato che:- la circostanza che la Regione Sicilia abbia volontariamente dato esecuzione, in parte, al Patto Territoriale non costituisce dimostrazione della pretesa giuridica vincolatività di esso (che, invece, non sussiste, come ritenuto dallo stesso T.A.R.);- si è già riconosciuta la competenza del CRU a valutare anche i profili urbanistici di rilievo paesistico; la citata nota del 4 febbraio 2005, n. 448 non afferma il contrario né impedisce al rappresentante della Soprintendenza in seno al CRU di esprimere motivate valutazioni in ordine all'ammissibilità, o meno, della deroga; essa vieta soltanto (e condivisibilmente) alle Soprintendenze di esternare direttamente il "concerto" riservato per legge all'Assessore regionale;- infine, circa la qualificazione delle opere in questione ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 71/1978, può tranquillamente escludersi che un fabbricato da destinare ad affittacamere sia da considerarsi un "ammodernament(o) strettamente necessari(o) alla funzionalità" di un impianto turistico-ricettivo;- per di più, nella fattispecie, non si è certamente in presenza di "opere o impianti destinati alla diretta fruizione del mare" in quanto, a prescindere dalla circostanza che per tali interventi nemmeno è necessario valutare la possibilità di una deroga (trattandosi di interventi consentiti dalla legge regionale), la dizione "diretta fruizione del mare" di cui all'art. 15, lett. a), della L.R. 12 giugno 1976 n. 78, della quale si impone un'interpretazione restrittiva, non si riferisce a quelle iniziative - quali un complesso alberghiero o una piscina (e pure le costruzioni oggetto dell'istanza della appellata) - rispetto alle quali l'ubicazione in vicinanza del mare si configuri quale meramente accidentale e occasionale e, quindi, per le medesime non ricorra l'esigenza indefettibile di una ravvicinata prossimità alla costa né un rapporto di stretta e obiettiva strumentalità con la diretta fruibilità del mare;- inoltre, riguardo l'impossibilità di configurare le suddette opere come di "preminente interesse pubblico, vale innanzitutto richiamare i principi recentemente enunciati da questo Consiglio in una fattispecie analoga, relativa ad altri progetti inseriti nel Patto Territoriale delle Isole Eolie (si tratta del caso esaminato nella decisione n. 107/2010, cit.): "Il richiamato art. 57 - nel prevedere disposizioni di tutela particolare in materia urbanistica nel territorio della Regione siciliana - ha espressamente previsto che: "... possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lett. a) del primo comma dell'art. 15 della medesima legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 limitatamente a:a)